

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 30 APRILE 1974

Presidenza del Presidente

TESAURO

Intervengono il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione Gui ed il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Fracassi.

La seduta ha inizio alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

- « Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione » (114);
- « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali » (504), d'iniziativa del senatore Filetti;
- « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti » (516), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri, rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 22 maggio 1973;

« Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per la ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato » (580), d'iniziativa del senatore Tanga; (Seguito e conclusione dell'esame).

« Norme sul collocamento a riposo e sul trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato » (154), d'iniziativa del senatore Tanga;

« Disposizioni concernenti gli impiegati dello Stato collocati fuori ruolo » (248), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;

« Norme per il riconoscimento del servizio militare in carriera continuativa ai fini del trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato » (395), d'iniziativa del senatore Tanga;

« Modifiche ed integrazioni all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato » (620), d'iniziativa del senatore Filetti;

« Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali » (621), d'iniziativa del senatore Filetti;

« Determinazione dell'anzianità di servizio per i dipendenti del pubblico impiego » (871), d'iniziativa dei senatori Cirielli ed altri;

« Modifiche al primo e terzo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle fun-

- zioni dirigenziali nell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo » (892), di iniziativa del senatore Ricci;
- « Modifica al terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disposizioni transitorie sull'esodo volontario di alcune categorie di dipendenti statali » (939), d'iniziativa del senatore Murmura;
- « Norme in favore dei direttori di sezione statali » (998), d'iniziativa dei senatori Cerami ed altri;
- « Norme per la iscrizione agli albi professionali dei dirigenti ed impiegati civili dello Stato in quiescenza per applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 » (1219), d'iniziativa del senatore Premoli;
- « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali » (1239), d'iniziativa del senatore Zugno;
- « Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio agli impiegati civili dello Stato in caso di passaggio di carriera » (1326), d'iniziativa dei senatori Forma ed altri;
- « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte del personale delle abolite imposte di consumo rimasto in servizio presso i Comuni di appartenenza o presso lo Stato alla data del 1° gennaio 1973, per il passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria dello Stato o per l'esodo volontario di cui agli articoli 18, 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 » (1339), d'iniziativa dei senatori Zugno e Spigaroli;
- « Modifiche all'articolo 5 della legge 28 dicembre 1970, n. 1079, e all'articolo 47 della legge 30 giugno 1972, n. 748, per la revisione del trattamento pensionistico di alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato » (774), d'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri;
- « Modificazioni delle norme relative alla destinazione di diritto dei pubblici dipendenti » (1068), d'iniziativa del senatore Limoni;
- « Modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante nuove norme per la promozione a direttore aggiunto di divisione » (1430), d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri.
- (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende la discussione, rinviata nella seduta del 9 aprile.

Il senatore Venanzi svolge alcune osservazioni sul secondo comma dell'articolo 11 del testo governativo in esame, rilevando come in alcune amministrazioni esista personale che, pur in possesso del titolo di studio della categoria superiore, non può esibire l'atto scritto dal quale risulta lo svolgimento delle mansioni proprie di detta categoria, onde occorre — a suo avviso — trovare una soluzione anche per queste situazioni. L'oratore ritiene inoltre che il rapporto, in base al quale avviene l'inquadramento cui fa richiamo il penultimo comma dell'articolo, debba essere comunicato all'interessato.

Il presidente Tesauro esprime l'opinione che il riferimento agli atti scritti dell'amministrazione, da cui debbono risultare le mansioni proprie della carriera superiore, rappresenti una formulazione normativa senz'altro migliore della precedente e debba quindi essere accolta (pur non essendo del tutto soddisfacente). Il senatore Modica chiede al ministro Gui un chiarimento sul primo comma dell'articolo 11, per accertare se la stesura diversa, rispetto a quella precedente già accolta dalla Commissione, sia stata adottata per evitare il cumulo di benefici per il personale di ruolo ex avventizio.

Il ministro Gui risolve in senso positivo il quesito posto dal senatore Modica, rilevando quindi che la dizione « atti scritti » è da considerarsi senz'altro la migliore tra una statuizione che consenta un eccessivo arbitrio ed un'altra con la quale si richiedano « atti formali ». Sottolinea quindi il perfezionamento della dizione del secondo comma relativa al titolo di studio, concordata con i sindacati, e propone un emendamento, da collocare dopo il quarto comma, con il quale si disciplina l'eventuale revoca delle mansioni superiori per demerito o inidoneità, previo conforme parere del consiglio di amministrazione.

Il senatore Murmura illustra quindi un emendamento volto a perequare la situazione dei funzionari di Ministeri (come quello del turismo e dello spettacolo) che, in conseguenza della data in cui sono stati

istituiti i ruoli organici, non hanno potuto maturare il termine di 10 anni previsto dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, per la promozione al grado superiore.

Il senatore Signorello dichiara di appoggiare la proposta del senatore Murmura dato il suo evidente intento perequativo, mentre il senatore Modica ritiene che tale proposta dovrebbe allora applicarsi a tutti i dipendenti entrati nei vari Ministeri all'epoca considerata nell'emendamento, per non creare nuove sperequazioni. Quest'ultima argomentazione è condivisa anche dal ministro Gui, il quale dichiara che la proposta può trovare idonea sede di accoglimento nel contesto del disegno di legge n. 939, di iniziativa dello stesso senatore Murmura, con il quale si tende a risolvere — in via generale, e per venire incontro a indubbe esigenze delle amministrazioni — il problema della carenza dei posti di ruolo attualmente scoperti per mancanza di personale munito dell'anzianità richiesta.

Il senatore Gava ritiene che il conforme parere del consiglio di amministrazione, di cui al comma aggiuntivo proposto dal Ministro, introdurrebbe una innovazione lesiva del principio di responsabilità del Ministro di fronte al Parlamento, mentre il presidente Tesoro sottolinea che si tratta di una questione di opportunità, esistendo nella legislazione casi in cui il Ministro opera in conformità di pareri precedentemente espressi.

Il senatore Modica chiede quindi al Ministro se sia possibile consentire la domanda di inquadramento anche a chi chieda una valutazione delle proprie capacità sulla base di una lunga anzianità. Il senatore Branca richiama l'attenzione della Commissione su una correzione formale da apportare al secondo comma.

Il senatore Arena ripropone un proprio emendamento relativo alla valutazione dell'anzianità di servizio, che deve essere computata — secondo l'emendamento — per intero se il servizio è stato prestato nella categoria superiore o per metà se è stato reso in quella di appartenenza; quanto meno, se-

condo l'oratore, occorrerebbe equiparare a detti fini gli impiegati di ruolo a quelli non di ruolo. Il ministro Gui invita il proponente a non turbare gli equilibri raggiunti con delicate trattative sindacali, riservandosi peraltro di valutare la proposta in sede di discussione in Assemblea. Dopo interventi dei senatori Abenante e Lanfrè, il senatore Arena dichiara di prendere atto della disponibilità del Ministro e ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Seguono brevi interventi dei senatori Maffioletti, Agrimi, Lanfrè e Murmura, sul problema sollevato dal comma aggiuntivo presentato dal Ministro. Dopo di che la Commissione accoglie i primi tre commi dell'articolo 11 con la correzione formale al secondo comma suggerita dal senatore Branca.

Sul quarto comma intervengono il senatore Barra, il quale osserva che l'inquadramento non può considerarsi un atto discrezionale; il senatore Murmura, che propone di sopprimere la prescrizione del parere favorevole per l'inquadramento; il senatore Branca, contrario alla proposta del precedente oratore. Dal canto suo, il senatore Venanzi ritira l'emendamento relativo alla comunicazione del rapporto ai fini dell'inquadramento, dopo che il ministro Gui ha dichiarato che l'istruttoria prevede il contraddittorio.

La Commissione respinge quindi l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Murmura e (con l'astensione dal voto dichiarata dal senatore Lanfrè) approva il comma. Accoglie quindi il comma aggiuntivo proposto dal Ministro, sostituendo la previsione del parere favorevole a quella del parere conforme. Viene quindi approvato senza modifiche l'ultimo comma, dopo che il ministro Gui ha fornito un chiarimento al senatore Modica sul personale al quale si applica il comma medesimo.

La Commissione esamina quindi un emendamento aggiuntivo proposto dalla senatrice Franca Falcucci, in base al quale si prevede l'applicazione dell'articolo 25, terzo comma, della legge n. 775 del 1970 a coloro che sono stati assunti come insegnanti delle scuole popolari. L'emendamento è accolto

dalla Commissione dopo l'avviso favorevole espresso dal Ministro, che considera obiettivamente equa la proposta.

Interviene quindi il senatore Signorello, che insiste per l'accoglimento dell'emendamento del senatore Murmura relativo al personale del Ministero del turismo, ricordando altresì un ordine del giorno approvato dalla 10ª Commissione del Senato, contenente un impegno per il Governo in tal senso. Il senatore Branca ritiene che l'emendamento debba essere impostato in modo da potersi applicare a tutti i Ministeri, senza di che si presterebbe a rilievi di incostituzionalità e darebbe spunto ad un ventaglio di nuove pretese. Il ministro Gui ribadisce la possibilità di venire incontro all'esigenza prospettata nell'emendamento inquadrando la situazione considerata nella più generale disposizione con la quale si mira a provvedere alle vacanze nei ruoli. Il senatore Murmura, preso atto della dichiarazione del Ministro di sostanziale adesione allo spirito del proprio emendamento, lo ritira riservandosi di presentarlo in sede di esame del disegno di legge n. 939.

Il senatore Barra illustra quindi un emendamento aggiuntivo, volto ad ovviare alle disparità di trattamento createsi per numerosi gruppi di funzionari con l'applicazione della legge n. 775 del 1970. Dichiarò peraltro di non insistere dopo che il ministro Gui lo ha invitato a riproporre l'emendamento in sede di esame del disegno di legge n. 939.

Il senatore Barra propone poi un altro emendamento aggiuntivo in favore degli impiegati delle carriere di concetto non trasformate in carriere speciali, rilevando come si tratti di personale limitato, addetto a funzioni direttive, fornito del titolo di studio superiore. Il ministro Gui si oppone alla proposta, osservando che essa porterebbe a trasformare l'allineamento economico di personale di concetto al personale della carriera direttiva in una piena identificazione di grado e funzioni. Il relatore Agrimi esprime l'avviso che occorrerà esaminare e approfondire il problema; il senatore Murmura ritiene che si possa applicare l'articolo 11

anche a questa situazione; il senatore Barra dichiara quindi di ritirare la proposta, con riserva di ripresentarla in Aula, aggiungendo peraltro che essa, a suo avviso, è osteggiata per un'impuntatura di carattere burocratico. L'articolo 11 è quindi accolto dalla Commissione nel suo insieme.

Si passa all'esame dell'articolo 12. Il senatore Maffioletti dichiara preliminarmente che la discussione svolta, con la serie di questioni a catena che ha posto in evidenza, riconferma la validità della proposta del Gruppo comunista di stralciare dal disegno di legge la parte che non riguarda i Ministeri e le Regioni. Aggiunge che la Commissione non è a conoscenza della situazione esistente nei vari Ministeri dopo l'esodo (in ordine alla quale il Gruppo comunista ha anche presentato una interrogazione il 16 gennaio di quest'anno), e che tale situazione va accertata in maniera più specifica. Anche il senatore Murmura invita il Ministro a fornire dati in proposito. Dopo brevi interventi del senatore Abenante e del ministro Gui, l'articolo è accolto dalla Commissione con una modifica formale suggerita dal ministro stesso. Viene accolto altresì, senza modificazioni, l'articolo 13.

Infine la Commissione accoglie un articolo aggiuntivo proposto dal ministro Gui, in base al quale si prevede il concerto del Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge n. 775 del 1970.

Il senatore Murmura chiede a questo punto che la Commissione rivolga al Presidente del Senato la richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 939. Su tale proposta consente il ministro Gui. Il senatore Modica ribadisce invece la richiesta di affidare a due distinti strumenti legislativi la disciplina dei problemi di struttura e quella dei problemi del personale. Il presidente Tesauro dichiara che, se è da condividere l'esigenza di evitare il pullulare di proposte particolari, non è però possibile abolire il diritto di emendamento. Il senatore Modica replica che non si tratta

di abolire il diritto di emendamento, ma di separare le due materie sulla base di un discorso politico. Il senatore Gava dichiara che le preoccupazioni relative alle proposte particolari sono comuni, ma che occorre in questa sede decidere sui pochi problemi meritevoli di essere considerati come quelli previsti nel disegno di legge n. 939) impegnandosi a respingere altri emendamenti.

Il senatore Agrimi ricorda di avere rilevato come la farragine di provvedimenti non avrebbe conferito ordine al grosso tema della riforma della pubblica amministrazione; a suo avviso, peraltro, occorre affrontarlo, nel disegno di legge in esame, almeno una serie di questioni perequative; sussiste anche la necessità di rispettare il mandato dell'Assemblea, alla quale sola può competere ogni decisione su eventuali stralci.

Il senatore Venanzi propone che la Commissione, licenziato il testo per l'Aula, raccomandi fin d'ora lo stralcio delle parti relative al pubblico impiego. Il senatore Gava osserva che la maggioranza della Commissione ha già espresso il proprio avviso contrario alla proposta di stralcio.

Il senatore Modica dichiara che il Gruppo comunista è contrario alla richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 939 e ricorda al relatore il mandato (conferitogli in sede di esame dell'articolo 1) di elaborare un ordine del giorno a nome della Commissione per integrare i criteri direttivi in ordine ai trasferimenti di funzioni e personale alle Regioni, Il senatore Murrura chiede alla Commissione che venga esaminato quanto prima in sede referente il disegno di legge n. 939.

Infine la Commissione autorizza il senatore Agrimi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo approvato, risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 114, 504 e 516, nel quale sarà proposto altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 580.

Resta invece rinviato l'esame degli altri disegni di legge all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 19,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 14 MAGGIO 1974

Seduta antimeridiana

*Presidenza del Presidente
VIVIANI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 11.

Il Presidente, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora, a norma dell'articolo 30 del Regolamento.

(La seduta, sospesa alle ore 11,05, viene ripresa alle ore 12,05).

SUL TRAGICO EPISODIO DEL CARCERE DI ALESSANDRIA

Il presidente Viviani esprime, anche a nome della Commissione, il profondo cordoglio e la solidarietà alle famiglie delle vittime del tragico episodio avvenuto recentemente nel carcere di Alessandria, rilevando come fatti di tale genere conseguano il solo risultato di diminuire il prestigio dello Stato democratico senza avvantaggiare la prosecuzione di quell'opera di riforma della legislazione penale e penitenziaria, cui il Parlamento ha atteso così intensamente da essere ormai pervenuto alla fase conclusiva.

Il senatore Mariani, associandosi alle parole del Presidente, confida che il Governo fornisca al Parlamento notizie dettagliate su eventuali responsabilità sia in ordine ad una possibilità di riunione dei detenuti con persone estranee al carcere che sarebbe stata consentita in violazione delle norme vigenti, sia al modo con cui i criminali sono entrati in possesso delle armi.

Si associano ancora alle parole del Presidente il senatore Cerami e il senatore Sabadini, il quale auspica esaurienti delucidazioni, da parte del Governo, sulle modalità dei fatti e pone in guardia da facili illazioni e reazioni emotive, che distoglierebbero l'at-

tenzione degli organi responsabili e dell'opinione pubblica dalla necessità di concludere le riforme attualmente all'esame del Parlamento.

Il sottosegretario Pennacchini, dopo aver ringraziato il Presidente e la Commissione per la pronta sensibilità dimostrata di fronte al tragico episodio di Alessandria, esprime anch'egli il cordoglio per le vittime e l'augurio di una pronta guarigione dei feriti.

Sottolineata quindi l'estrema gravità dell'episodio, che è stato seguito dal Ministro di grazia e giustizia e da lui stesso ininterrottamente per due giorni ed una notte e rilevato l'eroico comportamento del personale di custodia e di quello adibito all'assistenza sanitaria e sociale dei detenuti, comunica che è in corso, oltre all'indagine giudiziaria, anche una inchiesta affidata dal Ministro di grazia e giustizia ad una commissione composta di alti magistrati. Dopo aver aggiunto che sui risultati dell'inchiesta il Governo riferirà ampiamente in Parlamento, il sottosegretario Pennacchini afferma che fino a quel momento ogni giudizio ed ogni conclusione su eventuali responsabilità, come quelli comparsi su alcuni organi di stampa, non potrebbero essere che incompleti o non corrispondenti alla verità dei fatti. Conclude ribadendo l'intenzione del Governo di tutelare fermamente la sicurezza della società e quella all'interno delle carceri, premesse indispensabili perchè il Parlamento possa proseguire nel modo più celere le riforme in corso della legislazione penale e penitenziaria.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso** » (1552), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva** » (1564), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri;

« **Modificazioni all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva** » (1582), d'iniziativa dei senatori Coppola e De Carolis.

(Rinvio del seguito dell'esame).

« **Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale** » (1620);

« **Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale** » (1629).

(Rinvio dell'esame).

La Commissione delibera, su proposta del presidente Viviani, di procedere all'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, esame che, stante l'assenza del relatore alla Commissione, senatore Eugenio Gatto, è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso** » (1552), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva** » (1564), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri;

« **Modificazioni all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva** » (1582), d'iniziativa dei senatori Coppola e De Carolis.

(Seguito e conclusione dell'esame).

« **Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale** » (1620).

(Esame).

« **Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale** » (1629).

(Esame e rinvio).

Il senatore De Carolis (nominato relatore alla Commissione in sostituzione del sena-

tore Eugenio Gatto), dopo aver sinteticamente ricordato i disegni di legge d'iniziativa parlamentare relativi alla modifica della durata massima della custodia preventiva, si sofferma ampiamente sui decreti-legge in titolo sottolineandone il carattere di urgenza, anche in relazione ad alcuni recenti episodi di particolare gravità che hanno avuto profonde ripercussioni nell'opinione pubblica.

Il decreto-legge n. 99 — osserva l'oratore — modificando ed in parte integrando l'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata massima dei termini di carcerazione preventiva, collega, in sostanza, l'aumento di tali termini massimi a tre distinti momenti dell'*iter* del processo penale: la sentenza di condanna di primo grado, la sentenza di condanna in appello e la condanna irrevocabile. Inoltre il decreto-legge stabilisce che tali nuovi termini rimangano sospesi sia durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica, sia durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato stesso, o su richiesta sua o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie: si cerca cioè in tal modo di ovviare agli effetti negativi, sulla carcerazione preventiva, di comportamenti comunque riferibili all'imputato medesimo e non connessi ad oggettive esigenze processuali.

Proseguendo nella sua illustrazione, il relatore chiarisce la portata di un'altra innovazione di sostanziale rilievo introdotta dalla normativa all'esame: quella cioè che prevede il rito direttissimo anche nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal commesso reato, purchè non siano necessarie indagini di particolare complessità.

Per quanto attiene poi alle innovazioni di ordine sostanziale introdotte dal decreto-legge n. 99, l'oratore mette in evidenza che esse si pongono come anticipazioni di alcune modificazioni del primo libro del codice penale, già discusse ed approvate dalla Commissione giustizia del Senato ed attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Tali innovazioni ri-

guardano la disciplina del concorso formale di reati e del reato continuato e quella della recidiva — la cui applicazione è resa facoltativa da parte del giudice — nonchè i criteri con cui viene concessa la sospensione condizionale della pena. A giudizio dell'oratore, le innovazioni in esame appaiono improntate all'esigenza, di grande valore morale, di adeguare l'applicazione della norma penale ad una valutazione attenta della personalità del reo, mediante un ampliamento del potere discrezionale del giudice, che, peraltro, deve pur sempre rimanere ancorato ad indirizzi rigorosi ed oggettivi.

Passando ad illustrare il decreto-legge numero 104, che modifica l'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale, il relatore osserva come tale normativa in sostanza consenta alla Cassazione di applicare le disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, senza dover rinviare il giudizio ad altro giudice di merito, sempre che non siano necessarie nuove prove ad eccezione delle semplici acquisizioni documentali.

Il relatore De Carolis, concludendo, rileva come le nuove norme di diritto processuale potranno essere in parte inserite e in parte coordinate con la riforma della procedura penale per la quale il Parlamento ha già approvato la delega al Governo; per quanto riguarda invece le innovazioni di diritto sostanziale, l'oratore sottolinea come esse corrispondano a quelle già previste in sede di approvazione delle modifiche al primo libro del codice penale, per cui esse si inseriscono in un disegno riformatore organico e coerente.

Il relatore raccomanda quindi alla Commissione un esame sollecito e l'accoglimento di entrambi i decreti-legge.

Il senatore Petrella prospetta — prima di procedere ulteriormente nell'esame dei decreti-legge — l'opportunità di un breve rinvio del provvedimento che modifica l'articolo 538 del codice di procedura penale, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità già sollevata dalla Corte di cassazione in relazione a tale provvedimento.

Sulla proposta del senatore Petrella intervergono il senatore Lugnano, il relatore De

Carolus e il sottosegretario Pennacchini per esprimere il proprio sostanziale accordo.

La Commissione decide pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1629. Si riprende quindi la discussione sugli altri provvedimenti indicati in titolo. Interviene il senatore Mariani, il quale, pur affermando di condividere le ragioni di ordine obiettivo che hanno imposto all'Esecutivo l'adozione del decreto-legge n. 99, manifesta alcune perplessità circa la legittimità costituzionale di un'articolazione dei termini massimi della carcerazione preventiva collegata ai gradi della giurisdizione penale. L'oratore, inoltre, esprime critiche alla nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 81 del codice penale, nonché del numero 1 dell'articolo 164 in cui non si fa alcun cenno al delinquente per tendenza.

Il senatore Follieri, dal canto suo, osserva che non può essere condivisa una metodologia legislativa che intende incidere nel fondamentale settore dei diritti di libertà facendo ricorso allo strumento eccezionale del decreto-legge. A giudizio dell'oratore, infatti, spetta al Parlamento, nel quadro di un organico disegno di riforma, intervenire in questa delicata materia, che solo negli ultimi anni, dopo un lungo lavoro giurisprudenziale e dottrinario, ha fatto segnare la prevalenza di orientamenti nuovi ispirati ad una concezione di effettivo rispetto dei diritti di libertà del cittadino.

Per l'oratore quindi, la normativa all'esame rappresenta un sostanziale regresso rispetto alla situazione precedente ed interviene, con aspetti di dubbia costituzionalità, sui diritti soggettivi quesiti già nati a favore dell'imputato sul terreno del rapporto processuale penale. Per tutti questi motivi, il senatore Follieri esprime il proprio avviso nettamente contrario alla normativa all'esame, sulla quale auspica invece un intervento sereno ed approfondito da parte del Parlamento.

Il senatore Filetti, osservato che il decreto-legge n. 99 non presta il fianco a questioni di legittimità costituzionale per quanto riguarda i termini massimi di carcerazione preventiva, sottolinea il suo carattere squi-

sitamente transitorio che prepara il terreno per un successivo intervento più organico.

Il senatore Coppola afferma anch'egli di non condividere le perplessità del senatore Follieri in ordine alla costituzionalità della normativa all'esame, ciò anche alla luce della recente sentenza n. 17 del 1974 della Corte costituzionale. Sviluppate alcune considerazioni sulla formulazione dell'articolo 12 del decreto-legge, l'oratore evidenzia l'opportunità dell'articolo 5, in cui è ribadito il carattere assolutamente temporaneo del provvedimento per quanto attiene la carcerazione preventiva e il rito direttissimo.

Il senatore Petrella rileva che la complessità dei problemi posti dalla nostra società in sviluppo richiede assai spesso soluzioni di carattere puramente empirico. Il decreto-legge all'esame rappresenta una soluzione necessitata in un momento particolarmente delicato della nostra storia giudiziaria. Ciò non toglie, prosegue l'oratore, che tutti i problemi dell'organizzazione della giustizia penale debbano essere visti in una prospettiva complessiva e globale che tenga ben chiari certi obiettivi di rinnovamento generale, in senso democratico, del nostro ordinamento penale. L'oratore quindi sottolinea l'opportunità dell'articolo 5, in cui è ribadito formalmente il carattere temporaneo della normativa sui termini di carcerazione preventiva, nonché dei nuovi principi di ordine sostanziale che, in linea con i moderni orientamenti dottrinari e giurisprudenziali, ampliano la sfera di responsabilità del giudice.

Per quanto attiene alla nuova formulazione dell'articolo 164 del codice penale, introdotta all'articolo 12 del decreto-legge, l'oratore osserva che essa non presta il fianco ad alcun tipo di critica come la prassi giurisprudenziale ha ampiamente confermato.

Dopo brevi interventi del senatore Lugnano e del senatore Coppola, che preannunciano la presentazione in Assemblea di alcuni emendamenti di carattere, peraltro, non sostanziale, prende la parola il relatore De Carolis che, ribadita l'opportunità di una sollecita approvazione della normativa all'esame, esprime compiacimento per il sostanziale accordo emerso dal dibattito.

Interviene quindi il sottosegretario Pennacchini. Sotto il profilo politico, l'oratore illustra il momento di particolare delicatezza che attraversa la nostra giustizia penale a fronte di una preoccupante recrudescenza della criminalità organizzata; alla luce di tale situazione l'oratore rileva come il provvedimento varato dal Governo, pur non contraddicendo all'orientamento in atto in ordine alla riforma del nostro codice penale, intervenga a tamponare alcune situazioni di carattere eccezionale, emergenti sul terreno processuale, che potranno senz'altro essere rivedute nel quadro della prevista riforma organica del processo penale.

Dopo aver espresso la propria sorpresa e perplessità per la posizione profondamente critica assunta nel corso del dibattito dal senatore Follieri, l'oratore dà atto al Gruppo comunista del senso di responsabilità che ha dimostrato facendosi carico di esigenze e preoccupazioni oggettivamente emergenti dal contesto sociale.

Dopo aver rilevato l'opportunità dello strumento del decreto-legge nell'attuale delicata situazione, l'oratore procede ad una rapida disamina della normativa in esame, sottolineandone, nel complesso, la piena funzionalità rispetto all'esigenza di fronteggiare rapidamente ed efficacemente i gravi problemi insorti.

Infine la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente alla conversione del decreto-legge, di proporre l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1552, 1564 e 1582 nonché di chiedere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale.

« **Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità** » (16), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Nuove norme contro la criminalità** » (1422), di iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri;

« **Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata** » (1497), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Dopo breve dibattito, la Commissione decide di rinviare a domani l'esame dei disegni di legge.

Il presidente Viviani, al fine di consentire un eventuale esame congiunto, dà incarico al senatore Agrimi, già relatore sui disegni di legge nn. 1422 e 1497, di riferire anche sul disegno di legge n. 16.

La seduta termina alle ore 19,30.

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1974

*Presidenza del Presidente
VIVIANI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 11.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia** » (1387).

(Discussione e approvazione).

Il senatore Marotta, relatore alla Commissione, illustra i motivi di equità che hanno portato alla presentazione del disegno di legge con il quale si adegua il contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia a quanto previsto per gli agenti di pubblica sicurezza dalla legge 22 febbraio 1968, n. 101, e conclude invitando all'approvazione del disegno di legge.

Si apre quindi la discussione generale. Il senatore Eugenio Gatto rileva l'esiguità dell'aumento previsto; dopo un breve intervento del relatore, il rappresentante del Governo — pur riconoscendo la piena validità del rilievo mosso dal senatore Eugenio Gatto — esprime il parere che sia opportuno approvare il disegno di legge senza modificazioni per provvedere intanto alla perequazione del trattamento fra agenti di custodia e agenti di pubblica sicurezza.

Alle argomentazioni svolte dal sottosegretario Pennacchini aderisce il senatore Filetti; il senatore Sabadini, invece, rilevata la

gravità dei problemi che al momento presente si trovano a fronteggiare gli agenti di custodia e il personale civile che lavora nelle case di pena, sostiene la necessità di una rivalutazione dell'alto compito delle categorie in oggetto, sottolineando che dal punto di vista economico un aumento del contributo inteso a tale rivalutazione non creerebbe eccessivi aggravii per il bilancio dello Stato.

Il senatore Eugenio Gatto, ribadendo quanto prima esposto, ritiene inopportuna l'approvazione di una legge che non giunga ad un riconoscimento adeguato dei servizi resi dalla categoria interessata, trattandosi di contribuire alle spese finanziarie per decessi avvenuti in attività di servizio. Il senatore Coppola, dopo aver osservato che il disegno di legge si riferisce a personale deceduto in attività di servizio, ma non a causa di servizio, sottolinea come il provvedimento si proponga solo l'adeguamento del contributo, in ossequio al riconoscimento finalmente avutosi di una sostanziale omogeneità dei compiti degli agenti di custodia e degli agenti di pubblica sicurezza. Il problema più generale sollevato nella discussione non è — a suo avviso — da considerare nell'esame di un provvedimento avente natura così limitata.

L'esigenza di una estensione di tale contributo anche a personale civile carcerario e al personale preposto all'assistenza ai minori viene poi sollevata dal senatore Petrella, che rileva come una equiparazione tra queste categorie già sia in vigore ai fini dell'indennità di rischio.

Il senatore Coppola, in risposta all'intervento del senatore Petrella, afferma che trattandosi di categorie con *status* impiegatizio, si porrebbero problemi di carattere più generale nel quadro del riordinamento della pubblica amministrazione: temi che esorbitano dalla competenza della Commissione. Anche il sottosegretario Pennacchini sottolinea questo aspetto, ricordando che già in altre occasioni la proposta di estensione dell'indennità di rischio ad alcune categorie di personale civile operanti nelle carceri sollevò analoghe perplessità;

egli riconosce in pieno l'opportunità, nel futuro, di tale estensione ma rileva che essa valica (come ha osservato il senatore Coppola) la competenza della Commissione; si dichiara peraltro disposto ad accogliere un eventuale ordine del giorno in merito.

Il senatore Sabadini ribadisce l'esigenza di un aumento dell'ammontare del contributo previsto e prospetta l'opportunità — ove non si voglia modificare il provvedimento — di presentare al riguardo un ordine del giorno.

Dopo brevi chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la senatrice Giglia Tedesco Tatò aderendo nel merito del disegno di legge alle argomentazioni svolte dal senatore Coppola, si sofferma sull'esigenza di provvedere adeguatamente alle famiglie degli agenti di custodia deceduti per causa di servizio.

Interviene quindi il relatore alla Commissione, senatore Marotta, che mette in rilievo alcune ambiguità riscontrabili nelle norme a favore degli agenti di pubblica sicurezza, richiamate dal disegno di legge in esame, sottolineando anch'egli come il disegno di legge non possa considerarsi pienamente soddisfacente, anche se ne appare opportuna la approvazione.

Dopo che il presidente Viviani ha fornito alcune delucidazioni, il senatore Petrella presenta il seguente ordine del giorno:

« La seconda Commissione del Senato auspica che il trattamento speciale riservato dalla legge al Corpo degli agenti di custodia sia esteso all'altro personale addetto alle carceri e agli uffici distrettuali di servizio sociale per i minorenni; auspica altresì che il trattamento relativo a qualsiasi indennità di rischio riguardi tutte le sopradette categorie e sia proporzionato all'importanza del servizio da esse prestato ».

Il relatore esprime parere favorevole e l'ordine del giorno viene accolto dal rappresentante del Governo, che peraltro rileva come esso investa materia solo in parte di competenza del Ministero di grazia e giustizia. L'ordine del giorno viene quindi posto in votazione ed approvato.

Successivamente la Commissione approva i due articoli del disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

«Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità» (16), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

«Nuove norme contro la criminalità» (1422), di iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri;

«Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata» (1497), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri.

(Esame e rinvio).

Il relatore alla Commissione, senatore Agrimi, riferisce congiuntamente sui tre disegni di legge, che traggono la loro ispirazione dall'esigenza di difendere il corpo sociale dalla crescente ondata di criminalità in atto, soprattutto per quanto attiene i reati di rapina a mano armata e di sequestro di persona.

Il relatore riconosce che in linea di principio sarebbe opportuno procedere organicamente in materia, in sede di riforma dei codici penali, ma rileva che la particolare drammatica situazione in cui si versa consiglia di attendere l'emanazione degli auspicabili provvedimenti organici, anche al fine di tranquillizzare l'opinione pubblica; si è perciò in presenza di provvedimenti di carattere eccezionale e ciò richiede che venga rigorosamente definito il loro oggetto.

Il senatore Agrimi illustra quindi i tre disegni di legge: il disegno di legge n. 1422, d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri, prende in considerazione le ipotesi di sequestro di persona e rapina a mano armata, mentre il disegno di legge n. 1497, d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri, estende il proprio ambito anche a talune altre ipotesi collegate con fenomeni di criminalità organizzata; il disegno di legge n. 16, d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri, avendo carattere molto più ampio appare al relatore meno idoneo ad essere adottato, stante il carattere di eccezionalità che l'intervento legislativo — a suo avviso — deve rivestire.

Il relatore si sofferma poi sugli aumenti di pena disposti nei provvedimenti, in particolare per i reati compiuti in concorso con minorenni; sulle misure di prevenzione,

esprimendo alcune perplessità per la norma prevista dall'articolo 5 del disegno di legge n. 1422, dato il suo carattere di generalità (egli sottolinea in proposito come le maggiori difficoltà per le forze dell'ordine riguardino la repressione di sequestri di persona: solo in relazione a tale reato potrà essere opportuno — a suo parere — prevedere eccezioni ben delimitate al divieto per gli organi di polizia giudiziaria di procedere ad interrogatori nonchè, sempre in merito al predetto disegno di legge, sulla regolamentazione prevista dall'articolo 6 sull'uso delle armi da fuoco e sulle norme in materia di diffusione di notizie sui reati per i quali è in corso l'indagine; infine sulla previsione del procedimento per direttissima nell'ipotesi dei reati summenzionati.

Il relatore passa poi ad illustrare alcune peculiarità che differenziano i disegni di legge in esame. Il disegno di legge n. 1497 prevede la creazione di un centro operativo per la lotta ai reati di rapina a mano armata e di sequestro di persona nonchè il rafforzamento degli organici della polizia giudiziaria, proposte che il relatore considera degne di considerazione. In merito al disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri, si sofferma sulla riduzione di pena prevista all'articolo 4 per chi contribuisca all'identificazione o all'arresto dei concorrenti nel reato, e sugli articoli da 10 a 15, che prevedono aumenti delle pene previste dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, in materia di commercio e detenzione di armi da guerra. Sul disegno di legge n. 16, d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri, egli esprime — tra l'altro — perplessità sull'articolo 4, oltre a quanto già detto in merito al carattere troppo generale di esso.

Il relatore Agrimi conclude la sua relazione auspicando vivamente il rapido passaggio all'esame degli articoli dei disegni di legge.

Il presidente Viviani, anche in considerazione degli impegni parlamentari del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge alla seduta di domani mattina; dopo un intervento in senso favorevole del senatore Cop-

pola, che sottolinea peraltro l'urgenza di concludere l'esame dei disegni di legge, la Commissione aderisce alla proposta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta pomeridiana, fissata per le ore 17, non avrà più luogo. Pertanto la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 maggio, alle ore 10 e alle ore 17 secondo quanto precedentemente comunicato.

La seduta termina alle ore 12,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1974

*Presidenza del Presidente
GARAVELLI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Brandi.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

In apertura di seduta, il Presidente rivolge un cordiale saluto di benvenuto al senatore Picardi, entrato a far parte della Commissione difesa, ed al sottosegretario di Stato per la difesa Brandi, che seguirà i lavori della Commissione stessa.

IN SEDE REFERENTE

« Interpretazione autentica degli articoli 1 e 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza » (1126), d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri;

« Modifica all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza » (1127), d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 6 febbraio scorso la Commissione, a conclusione di un ampio dibattito, ha demandato l'ulteriore approfondimento dei disegni di

legge ad un'apposita Sottocommissione. Tale Sottocommissione si è riunita numerose volte, giungendo a conclusioni sulle quali invita il relatore, senatore Montini, a riferire.

Il senatore Montini, riassumendo il contenuto dei due disegni di legge, ricorda che il n. 1126 riguarda gli aspetti più delicati in tema di obiezione di coscienza, in quanto interpreta l'articolo 1, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nel senso che l'obbligato alla leva possa dichiararsi contrario all'uso delle armi per motivi di coscienza attinenti ad una visione generale della vita e dei rapporti umani e sociali, basata su fermi convincimenti politico-sociali ed etico-politici che escludano il metodo della violenza; il disegno di legge n. 1127 invece tende a modificare l'articolo 5 della ricordata legge, nel senso di fissare in 30 giorni, dalla data del decreto del Ministro della difesa che accoglie la domanda di obiezione, il termine entro il quale deve avvenire il distacco dell'obietto presso gli enti e le organizzazioni dove, in attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, potrà essere svolto il servizio sostitutivo civile.

Il relatore, riferendosi al primo dei due disegni di legge, ritiene che i proponenti, preso atto dei chiarimenti intervenuti, non insisteranno sul disegno di legge stesso. Quanto al disegno di legge n. 1127, a parte talune modifiche formali all'articolo 5, ancora in corso di valutazione, la Sottocommissione — egli aggiunge — sarebbe pervenuta ad un accordo su due punti: quello per cui il termine iniziale per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza sia spostato dalla data di pubblicazione del « manifesto di leva » a quella dell'« arruolamento », cioè della visita di leva; inoltre, sull'eventuale modifica del secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 772 (in merito al quale si è parlato dell'insorgere del cosiddetto reato di « addotto motivo »), la Sottocommissione è orientata nel senso di introdurre una nuova formulazione, anche se sussistano tuttora talune difficoltà, sul piano giuridico, per pervenire ad un testo che non desti alcuna preoccupazione.

Prende quindi la parola il senatore Venanzetti, cofirmatario dei disegni di legge in esame. Dopo aver dichiarato di consentire con l'esposizione del relatore, egli conferma — per quel che concerne il disegno di legge n. 1126 — che l'intendimento dei proponenti non era quello di riaprire un discorso sul piano dei principi, per cui essi sono disposti a ritirarlo; conclude, quindi, soffermandosi sugli emendamenti da lui proposti in Sottocommissione agli articoli 2 ed 8 della legge n. 772, che potrebbero trovare collocazione in una nuova formulazione del disegno di legge n. 1127.

Il sottosegretario Brandi, preso atto dell'intendimento dei proponenti di ritirare il disegno di legge n. 1126, ricorda, per quel che attiene al disegno di legge n. 1127, che il Governo ha già predisposto un apposito regolamento, nel senso indicato dal provvedimento stesso, attualmente in corso di esame presso il Consiglio di Stato. Egli esprime, altresì, l'avviso favorevole del Governo sullo spostamento del termine iniziale per la presentazione delle domande di obiezione di coscienza alla data dell'arruolamento; così pure, sulla modificazione proposta all'articolo 8 della legge n. 772, il Governo è in linea di principio d'accordo, pur ritenendo opportuno un breve rinvio per studiarne una più idonea formulazione.

A conclusione del dibattito, il presidente Garavelli invita la Sottocommissione ad approfondire ulteriormente l'esame del disegno di legge 1127, in riferimento anche agli emendamenti presentati, per riferirne successivamente alla Commissione plenaria.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è quindi rinviato.

PER UN'USCITA IN MARE CON UNA UNITÀ DELLA MARINA MILITARE

Il Presidente informa che il Ministro della difesa ha rivolto invito ai membri della Commissione per un'uscita in mare a bordo di un'unità della Marina militare per il 24 maggio prossimo. Del programma dettagliato della esercitazione verranno informati i senatori che esprimeranno la propria adesione.

CONVOCAZIONE DI SOTTOCOMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Sottocommissione per l'esame dei disegni di legge numeri 1126 e 1127, recanti interpretazioni e modifiche alla legge sull'obiezione di coscienza, è convocata mercoledì 22 maggio, alle ore 9,30.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 22 maggio, alle ore 10,30: all'ordine del giorno, in sede deliberante, la discussione del disegno di legge n. 1539 e, in sede referente, il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1127.

La seduta termina alle ore 11,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1974

Presidenza del Presidente

VIGLIANESI

indi del Vice Presidente **SEGNANA**

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Lima e per il tesoro Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (1628).
(Esame e rinvio).

Il relatore alla Commissione, senatore Zugno, chiarisce che il decreto-legge n. 103 riconferma testualmente l'impostazione del precedente decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14, che non fu possibile convertire nel prescritto termine costituzionale. L'unica modifica è costituita dall'articolo 4, che stabilisce che le nuove disposizioni sostituiscono quelle del decreto-legge n. 14 con effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, quindi con effetto retroattivo, e ciò allo

scopo di assicurare la continuità di applicazione della imposizione fiscale, confermando al contempo la validità degli atti e dei provvedimenti adottati in applicazione delle norme non convertite.

Proseguendo, l'oratore analizza ampiamente l'attuale composizione dei prezzi di vendita dei prodotti petroliferi, soffermandosi in particolare sui maggiori introiti fiscali prevedibili per il 1974 e per il 1975. Ricordato come il provvedimento all'esame si prefigga anche il contenimento del grave *deficit* della nostra bilancia commerciale, *deficit* che minaccia pericolosamente le nostre riserve valutarie, l'oratore si sofferma sulla complessa problematica dei criteri di determinazione dei costi dei prodotti petroliferi quali determinati dal CIP in una sua apposita delibera. In proposito, richiama diffusamente il parere del CNEL del 12 luglio 1973 in merito alla congruità di tali criteri rilevando, in particolare, come tale organo, pur esprimendosi in linea generale favorevolmente, abbia sottolineato l'opportunità di un aggiornamento e di una verifica continua delle componenti di costo dei prodotti petroliferi, al lordo e al netto dell'imposizione fiscale, nonché un loro coordinamento con le direttive emanate negli altri Paesi della Comunità europea.

Ricordato l'impetuoso aumento del costo del greggio negli ultimi mesi del decorso anno nonché le norme sui prodotti petroliferi destinati all'agricoltura, l'oratore conclude raccomandando l'accoglimento del disegno di legge.

Il senatore Pinna, richiamate brevemente le posizioni assunte dal Gruppo comunista nel corso dell'esame del precedente decreto-legge, afferma che sarebbe opportuno l'intervento della Commissione del Ministro dell'industria per fornire più specifici e dettagliati elementi di conoscenza sul problema della formazione dei costi petroliferi. A tal fine propone un breve rinvio dell'esame.

I senatori Bergamasco e Paziienza, intervenendo a loro volta, nel ribadire le osservazioni già espresse nel corso dell'esame del precedente provvedimento non convertito, si associano alla richiesta del senatore Pinna.

Anche il senatore Carollo dichiara di condividere la proposta del senatore Pinna sottolineando come, nel momento attuale, la pubblica opinione attenda ancora una chiarificazione generale sul delicato problema del costo dei prodotti petroliferi.

Il presidente Viglianesi, ricordato che il ministro dell'industria De Mita ha già fornito alla Commissione bilancio del Senato ampie e dettagliate delucidazioni sulle linee direttive a cui al Governo intende ispirare la propria azione nel settore petrolifero e che i tempi tecnici a disposizione per la conversione del decreto-legge sono piuttosto stretti, esprime l'avviso che sarebbe più opportuno esaurire rapidamente l'esame in Commissione, invitando eventualmente il ministro De Mita ad intervenire in Commissione indipendentemente dall'*iter* del disegno di legge.

Il senatore Poerio, sottolineata in generale l'importanza dell'esame in sede referente agli effetti di una compiuta e approfondita informazione, afferma che i senatori comunisti non hanno alcuna intenzione di bloccare aprioristicamente l'*iter* del disegno di legge, ma intendono unicamente soddisfare una indilazionabile esigenza di chiarezza di fronte al Paese. Per tali motivi l'oratore si associa alla proposta del senatore Pinna che appare particolarmente opportuna sia sotto il profilo politico che quello morale.

Il senatore Zugno, riprendendo brevemente la parola, afferma di condividere l'orientamento del Presidente per un rapido esame in Commissione del provvedimento, ferma restando la possibilità di chiedere al ministro De Mita tutti gli opportuni chiarimenti nel corso della discussione in Aula. L'oratore rileva, inoltre, che gli aspetti di politica industriale connessi al decreto-legge non rientrano nella competenza specifica della Commissione la quale deve, invece, vagliare unicamente i profili e le conseguenze di ordine fiscale.

Dopo un breve intervento del senatore Borraccino, che ribadisce i concetti espressi dai senatori Pinna e Poerio, prende la parola il sottosegretario Lima. Pur riconoscendo la validità politica delle osservazioni formulate dagli intervenuti, il rappresentante

del Governo richiama il carattere puramente fiscale delle norme, su cui deve soffermarsi, a suo avviso, l'attenzione della Commissione. Rilevato che il pericolo di una nuova decadenza del decreto-legge per mancato rispetto dei prescritti termini costituzionali esiste e porrebbe gravissimi problemi all'Esecutivo, l'oratore raccomanda alla Commissione di confermare gli orientamenti già espressi nel corso del precedente dibattito, rimettendo all'Assemblea, con l'eventuale presenza del Ministro competente, l'approfondimento dei problemi di carattere più squisitamente economico-industriale.

Il senatore Carollo, intervenendo nuovamente, ribadisce la sostanziale connessione tra gli aspetti fiscali ed i problemi di politica industriale emergente dalla normativa all'esame, connessione che impone una trattazione congiunta, in Commissione, dei due ordini di questioni.

Il presidente Viglianesi, nel prendere atto degli orientamenti emersi dal dibattito, avverte che inviterà con ogni possibile sollecitudine il ministro De Mita a presenziare al seguito dell'esame del disegno di legge, nell'intesa che, qualora il Ministro non potesse intervenire, la Commissione procederà rapidamente alla conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

« Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa » (1463), d'iniziativa dei senatori Pastorino ed altri.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Su proposta del relatore De Ponti, la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, delibera di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1169 E 708

Il senatore Zugno invita il Presidente a sollecitare il Governo ad esprimere il proprio orientamento in merito al disegno di legge n. 1169, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1066, in materia di concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed

interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti », d'iniziativa del senatore Vedovato.

Il senatore Patrini, a sua volta, sollecita la ripresa della discussione del disegno di legge n. 708, recante « Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche », d'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri, per il quale un'apposita Sottocommissione ha messo a punto un testo base.

La seduta termina alle ore 11,35.

ISTRUZIONE (7^a)

LUNEDÌ 29 APRILE 1974

Presidenza del Vice Presidente

ARFÈ

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Bemporad e Smurra.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Arfè — dopo aver accennato alla contemporanea convocazione della Commissione consultiva per i decreti delegati sullo stato giuridico del personale della scuola e all'opportunità di consentire ai senatori che di quella Commissione fanno parte di partecipare ai suoi lavori — propone di procedere, senza indugio, alla discussione del disegno di legge riguardante il personale sanitario non medico degli istituti clinici universitari, in considerazione della sua particolare urgenza. Consente la Commissione, dopo una dichiarazione del senatore Urbani, che sottolinea l'esigenza di affrontare, successivamente, anche l'esame degli altri disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari » (1633), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Le finalità del disegno di legge vengono illustrate in un'ampia esposizione dal presidente Arfè.

Scopo del provvedimento è l'eliminazione di una disparità di trattamento tra personale sanitario non medico degli ospedali e corrispondente personale delle cliniche universitarie, causata da una lacuna della legge 25 marzo 1971, n. 213.

Con il meccanismo previsto dal disegno di legge, i dipendenti non medici delle cliniche avranno la possibilità di scegliere fra una speciale indennità, analoga a quella prevista dalla legge dianzi citata a favore del personale medico, e il passaggio alle dipendenze dell'ente ospedaliero.

A conclusione della sua esposizione, il presidente Arfè si pronuncia per l'approvazione del provvedimento, sia per ragioni di merito, sia per ragioni di opportunità, data la esigenza di porre fine — egli dice — alla difficile situazione esistente attualmente nelle cliniche universitarie per le agitazioni del personale interessato.

Quindi, in seguito ad una richiesta del senatore Valitutti, su cui si pronunciano i senatori Urbani, Plebe, Venanzetti, Franca Falcucci, Ermini e Stirati, i lavori della Commissione vengono brevemente sospesi.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, viene ripresa alle ore 18,15).

Si apre la discussione: intervengono i senatori Ermini, Valitutti, Venanzetti, Dinaro, Franca Falcucci, Urbani, Moneti e Perna.

Il senatore Ermini, dichiarandosi favorevole all'equiparazione del personale dipendente dalle cliniche universitarie al personale ospedaliero, esprime perplessità in merito al passaggio nei ruoli ospedalieri previsto dall'articolo 2.

Il senatore Valitutti, anch'egli favorevole all'eliminazione delle sperequazioni esistenti, dubita però che il provvedimento sia idoneo a risolvere i problemi per i quali è stato proposto. A suo avviso, anzi, viene a crearsi un nuovo problema, in quanto il personale a cui si intende provvedere non appartiene interamente alle categorie assistenziali: vi è anche personale amministrativo, utilizzabile quindi nell'ambito dell'università anche al di fuori delle cliniche; la concessione dell'indennità anche a tali dipendenti creerà — af-

ferma l'oratore — nuove discriminazioni nell'ambito del personale amministrativo universitario. In merito all'articolo 2, egli condivide le perplessità nutrite dal senatore Ermini e sottolinea che il passaggio del personale dalle università agli ospedali mette in crisi il sistema delle convenzioni.

Dopo alcune osservazioni dei senatori Perna e Urbani, il senatore Valitutti si sofferma in particolare sulla situazione romana, che rileva essere all'origine della presentazione del disegno di legge: infine chiede chiarimenti in merito all'uniformità del trattamento del personale non medico ospedaliero.

Il senatore Venanzetti, favorevole al disegno di legge — che va incontro in particolare alla drammatica situazione del Policlinico « Umberto I » di Roma — riconosce che alcuni suoi aspetti possono suscitare perplessità, ma ritiene che il provvedimento sia idoneo a risolvere una situazione particolare, in attesa di una disciplina globale della materia ospedaliera.

Le perplessità in merito all'articolo 2 sono condivise dal senatore Dinaro, che si riserva di definire l'atteggiamento del Gruppo del MSI-Destra nazionale, in attesa dei chiarimenti del rappresentante del Governo.

Anche la senatrice Falcucci si dice non del tutto convinta dalla normativa dell'articolo 2 e chiede precisazioni in merito alle ragioni obiettive e alle implicazioni del mutamento di stato giuridico previsto in detto articolo.

Il senatore Urbani, pur comprendendo le perplessità emerse nella maggioranza dall'esame del provvedimento, ritiene che nell'assenza di una normativa globale esso sia idoneo agli scopi che si prefigge; nel merito, rileva che il personale è già da considerarsi ospedaliero a tutti gli effetti, salvo che ai fini dell'inquadramento nei ruoli, e ritiene che la normativa proposta si muova nella direzione della riforma sanitaria, cercando di separare la funzione universitaria da quella ospedaliera.

Dopo brevi interventi del senatore Valitutti e del senatore Urbani, il senatore Ermini si sofferma sulle convenzioni che regolano i rapporti fra università ed enti ospe-

dalieri, esprimendo forti perplessità in merito al passaggio del personale, previsto all'articolo 2, che potrebbe porre in difficoltà le università.

A tali osservazioni aderisce il senatore Moneti.

Il senatore Perna, in riferimento alle osservazioni del senatore Valitutti sulla situazione romana, rileva che la maggior parte del personale di assistenza è già alle dipendenze degli Ospedali riuniti e che il personale amministrativo si compone di non molte unità, ed esprime il parere che la normativa dell'articolo 2 favorirà la stipula di una nuova convenzione per il Policlinico « Umberto I ».

Dopo che la senatrice Falcucci ha ribadito le proprie perplessità (non fugate dalle argomentazioni degli oratori precedenti), il senatore Ermini prospetta l'ipotesi di ascoltare il Ministro della sanità: il senatore Valitutti avanza formale richiesta in tal senso, e ad essa si associa, a nome del suo Gruppo, il senatore Dinaro.

Il senatore Venanzetti, dopo aver ricordato che il problema è stato lungamente dibattuto da tutte le parti politiche e che le soluzioni proposte nel disegno di legge hanno avuto l'adesione dei sindacati e degli organi universitari interessati, fa richiamo al senso di responsabilità della Commissione nei confronti di una situazione ormai drammatica. A tale proposito replicano con osservazioni critiche di carattere generale i senatori Valitutti e Dinaro, mentre la senatrice Falcucci rileva che i problemi da lei prospettati derivano dall'emendamento apportato solo pochi giorni or sono dalla Commissione della Camera dei deputati.

Agli oratori intervenuti risponde il rappresentante del Governo: premesso che si tratta di un provvedimento di emergenza che cerca di ovviare ad alcune situazioni anomale ed obiettivamente ingiuste, l'onorevole Bemporad osserva che le perplessità sollevate — senz'altro comprensibili — più opportunamente potranno essere risolte in sede di riforma organica del settore. Rispondendo quindi ai singoli quesiti posti dagli oratori il Sottosegretario rileva, in merito all'articolo 2, che il passaggio dai ruoli universitari

ai ruoli ospedalieri può avvenire solo nei limiti delle vacanze degli organici degli ospedali e sottolinea che il provvedimento vuole avere il carattere di sanatoria di una situazione contingente, anche se la previsione del passaggio del personale dai ruoli universitari a quelli ospedalieri può collegarsi in prospettiva alla futura riforma sanitaria.

Rispondendo alle osservazioni del senatore Valitutti, il rappresentante del Governo rileva che il primo articolo del disegno di legge concerne tutto il personale non medico delle cliniche universitarie, mentre il secondo si riferisce al solo personale con mansioni di assistenza: in merito a tali osservazioni il senatore Valitutti interviene illustrando una sua proposta di modificazione dell'articolo 1, volta a limitare l'equiparazione al solo personale assistenziale.

Dopo un breve intervento della senatrice Falcucci, il sottosegretario Bemporad sottolinea che la situazione di emergenza consiglia l'approvazione del disegno di legge senza emendamenti che ne ritardino l'iter ed afferma che le prevedibili situazioni di difficoltà che potranno insorgere tra ospedali e università spingeranno a regolare con una convenzione organica i reciproci rapporti secondo lo spirito della riforma ospedaliera.

Dopo essersi detto contrario alla modificazione proposta dal senatore Valitutti nonché alla richiesta di ascoltare il Ministro della sanità, il rappresentante del Governo conclude sollecitando l'approvazione del disegno di legge, che al momento attuale appare come l'unico mezzo idoneo a sbloccare una situazione drammatica.

Interviene quindi il senatore Stirati che, dichiarandosi favorevole al disegno di legge a nome del Gruppo del Partito socialista italiano, rileva non essere facilmente superabili le perplessità suscitate dall'articolo 2: il provvedimento in discussione — a suo avviso — aprirà la stura ad altri provvedimenti analoghi; l'oratore conclude chiedendo chiarimenti in merito al passaggio del personale alle dipendenze degli enti ospedalieri. Il sottosegretario Bemporad rileva al riguardo che le modalità sono regolate dal penultimo comma del predetto articolo 2.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

In sede di articolo 1 (sulla corresponsione della speciale indennità al personale non medico degli istituti clinici universitari) il senatore Valitutti illustra un emendamento tendente a riservare detto trattamento al solo personale con attività assistenziale: a suo avviso la invocata logica del provvedimento (colmare una lacuna della « legge De Maria ») postula che non venga compreso il personale non addetto all'assistenza; d'altra parte, egli si dichiara certo che, in caso contrario, si determinerebbe una nuova spequazione nell'ambito delle varie categorie dei dipendenti delle università, e si alimenterebbero i motivi per una nuova agitazione.

Seguono alcune dichiarazioni di voto: annuncia voto favorevole all'emendamento il senatore Dinaro; avverte che si asterrà il senatore Ermini (il quale dichiara che analogo atteggiamento assumerà in sede di votazione dell'articolo 2); è invece contraria (peraltro per ragioni di disciplina nei confronti del proprio Gruppo) la senatrice Francucci.

L'emendamento non viene accolto dalla Commissione, che approva, senza modificazioni, sia lo stesso articolo 1 sia il successivo articolo 2.

In sede di dichiarazione di voto finale sul provvedimento, prendono la parola il senatore Valitutti (che annuncia voto contrario), il senatore Dinaro (che dichiara di astenersi) ed i senatori Accili, Moneti, Francucci, Venanzetti e Perna, che con diverse motivazioni si pronunciano in senso favorevole.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso.

« **Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale** » (1568);

« **Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università** » (1480).

(Rinvio del seguito della discussione).

« **Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni**

studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università » (1587), d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio della discussione).

In seguito al suggerimento, avanzato dal presidente Arfè, di rinviare ad altra seduta (a causa dell'ora avanzata) il dibattito sui tre disegni di legge in titolo, il senatore Urbani dichiara che i senatori comunisti non sono contrari al rinvio: chiedono peraltro che, in una breve esposizione, il rappresentante del Governo chiarisca il proprio orientamento in ordine ad alcuni punti particolari, fra i quali la disponibilità del Governo a ritirare il disegno di legge n. 1568 e a non insistere sulla riserva del 50 per cento dei posti da riservare alle speciali immissioni in ruolo del personale della scuola materna; domanda anche quali tempi si prevedano per il bando dei concorsi in tale settore della istruzione, ed infine entro quali termini il Governo ritenga che debba essere affrontato l'esame del disegno di legge n. 1587. Segue un intervento del senatore Valitutti, il quale, nel dirsi favorevole al rinvio, fa presente la necessità di coordinare i lavori con il calendario della Commissione consultiva per i decreti delegati.

Quindi la senatrice Francucci osserva che l'esposizione richiesta dal senatore Urbani implicherebbe necessariamente prese di posizione sul merito, il che contrasta con il motivo della proposta di rinvio, e cioè la mancanza di tempi sufficienti per aprire un dibattito. Dopo una replica del senatore Urbani, che chiarisce ulteriormente le posizioni dei senatori comunisti (contrari, egli dice, ad un rinvio puro e semplice), il senatore Dinaro, ricordati brevemente i precedenti del dibattito del 17 aprile, ritiene che, se il Governo non si sente pronto a sciogliere le riserve allora fatte, la Commissione debba consentire al rinvio puro e semplice.

Dopo altri interventi dei senatori De Fazio, Dinaro e Urbani, il sottosegretario Smurra si rimette alle decisioni della Commissione, alla quale infine il presidente Arfè, insistendo il senatore Urbani nella propria richiesta, sottopone la proposta di rinvio pu-

ro e semplice: questa viene accolta, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Ermini.

La seduta termina alle ore 20,15.

AGRICOLTURA (9^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1974

Presidenza del Presidente
COLLESELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Lobianco.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi** » (111), d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Spagnolli.
(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente, constatata l'assenza del relatore alla Commissione, senatore Cacchioli, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

« **Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione** » (336), d'iniziativa dei senatori Arena ed altri;

« **Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799** » (583), d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« **Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia** » (665).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente, constatata l'assenza del relatore alla Commissione, senatore Zanon, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente informa che il Presidente del Senato ha approvato il programma per

l'indagine conoscitiva sui problemi della legge-quadro sulla caccia, presentato dalla Commissione, ed avverte quindi che domani, giovedì 16 maggio, alle ore 16,30, avrà luogo la prima udienza conoscitiva, con l'audizione dei rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Consiglio nazionale delle ricerche nonchè del Direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia dell'Università di Bologna.

Il Presidente avverte altresì che, con la ripresa dei lavori parlamentari, la Commissione dovrà impegnarsi per il più sollecito svolgimento dei propri lavori, per la definizione di alcuni problemi che rivestono particolare urgenza.

Il senatore Artioli chiede chiarimenti in merito all'esame dei disegni di legge concernenti l'uccellazione, argomento strettamente connesso con i problemi della caccia.

Il Presidente ricorda che la Commissione aveva già deliberato di affrontare senza ulteriori indugi il problema dell'uccellazione, qualora — come in fatto si è verificato — entro il 31 gennaio non fosse stato possibile definire i problemi della legge-quadro sulla caccia.

PER LO SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE

Il senatore Artioli informa di aver presentato una interrogazione, con richiesta di svolgimento in Commissione, concernente la attuazione pratica dei provvedimenti urgenti per la zootecnia, in relazione all'esigenza delle Regioni di conoscere tempestivamente la disponibilità di fondi a seguito della legge recentemente approvata; chiede quindi una sollecita risposta a tale interrogazione.

Il sottosegretario Lobianco assicura che informerà della richiesta il Ministro della agricoltura, perchè possa essere stabilita la data per lo svolgimento dell'interrogazione; avverte peraltro che gli uffici del Ministero hanno già in corso gli adempimenti necessari per l'attuazione pratica della nuova legge.

Il Presidente, richiamandosi ad alcune delle considerazioni prospettate dal senatore Artioli, sottolinea l'esigenza che i provvedi-

menti urgenti per la zootecnia diano luogo, con la massima rapidità possibile, alle provvidenze a favore degli allevatori, ricordando altresì che entro il 4 giugno le Regioni dovranno essere poste in condizione di provvedere al pagamento dei premi per la nascita e l'ingrasso dei vitelli, in base ad un termine contenuto nella stessa legge.

La seduta termina alle ore 10,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Agrimi, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università » (1587), d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7^a Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmato a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'Accordo di sede concluso con l'istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973 » (1604), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 3^a Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:*

« Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia alla esposizione internazionale di oceanografia Okinawa 75 » (1576) (*alla 3^a Commissione*);

« Conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione, agli idonei dei concorsi interni per esame colloquio e proroga della restituzione ai ruoli di provenienza del personale comandato presso l'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione » (1578) (*alla 7^a Commissione*).

Inoltre la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'esame dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale » (1629) (*alla 2^a Commissione*);

« Disciplina delle avvocature degli enti pubblici » (1477), d'iniziativa dei senatori Viviani e Attaguile (*alla 2^a Commissione*);

« Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale » (1568) (*alla 7^a Commissione*);

« Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica » (1110) (*alla 12^a Commissione*);

« Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata » (1497), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri (*alla 2^a Commissione*);

« Nuove norme contro la criminalità » (1422), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri (*alla 2^a Commissione*);

« Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità » (16), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri (*alla 2^a Commissione*);

« Riforma del diritto di famiglia » (550), d'iniziativa dei deputati Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 2^a Commissione*);

« Riforma del "diritto di famiglia" » (41), d'iniziativa della senatrice Falcucci Franca (*alla 2^a Commissione*);

« Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1287 e 2580 dello stesso Codice » (34), d'iniziativa del senatore Lepre (*alla 2ª Commissione*);

nonchè l'esame dei nuovi emendamenti al disegno di legge:

« Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » (1249), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*).

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Colella e con l'intervento del sottosegretario di Stato per il tesoro Schietroma, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri » (770-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alla 11ª Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo » (1098-B)(1) (*alla 3ª Commissione*);

« Norme sui giudizi avanti alla Corte dei conti in tema di pensioni » (1571) (*alla 1ª Commissione*);

« Rinnovo della facoltà concessa dalla legge 12 aprile 1969, n. 177, e dalla legge 30 giugno 1971, n. 508, relativa alla partecipazione dell'Alitalia — Linee italiane — alla gestione della "Somali Airlines" » (1579) (*alla 8ª Commissione*);

« Assunzione in gestione diretta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di servizi appaltati » (1580) (*alla 8ª Commissione*);

« Adesione all'Accordo de L'Aja del 6 giugno 1947, relativo alla creazione di un Ufficio internazionale dei brevetti, riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961 e sua esecuzione ed approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di una Agenzia dell'Istituto in Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972 » (1603), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 3ª Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmata a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'Accordo di sede concluso con l'Istituto stesso in Roma il 17 febbraio 1972, integrato dallo Scambio di Note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973 » (1604), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 3ª Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (1628) (*alla 6ª Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Integrazioni e modifiche alla legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativa al finanziamento degli Istituti di prevenzione e pena » (1558) (*alla 8ª Commissione*);

c) *parere favorevole con osservazioni su emendamenti al disegno di legge:*

« Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale poste-

legrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » (1249), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*).

Inoltre, la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:

« Estensione ai lavoratori minatori e carpentieri delle previdenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di malattie professionali » (663), d'iniziativa del senatore Pittella (*alla 11ª Commissione*);

« Integrazione del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 » (1533), d'iniziativa dei senatori Mancini ed altri (*alla 6ª Commissione*);

« Finanziamento dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati » (1536), di iniziativa dei senatori Zugno ed altri (*alla 11ª Commissione*);

« Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di oceanografia Okinawa 75 » (1576) (*alla 3ª Commissione*).

IGIENE E SANITA' (12ª)

Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 29 APRILE 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Maria Pia Dal Canton, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari » (1633), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7ª Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

e

9ª (Agricoltura)

Giovedì 16 maggio 1974, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

SPAGNOLLI ed altri. — Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna (509).

ENDRICH ed altri. — Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna (1338).

BALBO ed altri. — Piano straordinario suppletivo e integrativo della legge 11 giugno 1962, n. 588, e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna (1373).

2ª Commissione permanente

(Giustizia)

Giovedì 16 maggio 1974, ore 10 e 17

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. NENCIONI ed altri. — Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità (16).

2. BARTOLOMEI ed altri. — Nuove norme contro la criminalità (1422).

3. ZUCCALA ed altri. — Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata (1497).

II Esame del disegno di legge:

VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di famiglia (550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

LEPRE. — Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice (34).

2. NENCIONI ed altri. — Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica (11).

LUGNANO ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (320) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

PIERACCINI ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (398) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

Deputati QUERCI ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (1275) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 6 febbraio 1974*).

3. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina del condominio in fase di attuazione (598).

4. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea (60).

Repressione della cattura illecita degli aeromobili (457).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

VIVIANI ed altri. — Riconoscimento di benefici in favore dei notai ex combattenti e categorie equiparate (1462).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina delle avvocature degli enti pubblici (1477).

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Giovedì 16 maggio 1974, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (1628).

7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Giovedì 16 maggio 1974, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale (1568).

2. Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università (1480).

II. Discussione del disegno di legge:

Deputati CERVONE ed altri. — Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università (1587) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 16 maggio 1974, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, concernente l'ordinamento del registro italiano navale (965).

2. Modifica dell'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo di navi mercantili nazionali (1266) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (1095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste (1096) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Integrazione alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione del-

l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1176) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (425-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

7. Proroga dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di edilizia abitativa (1559).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS (1249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. SAMMARTINO ed altri. — Concessione di contributi per opere ospedaliere (369-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. PACINI ed altri. — Mutamento della denominazione dell'aeroporto di Pisa San Giusto e destinazione della quota parte dei 20 miliardi di cui all'articolo 1, punto A), della legge 25 febbraio 1971, n. 111, assegnata alla costruzione del nuovo aeroporto di Firenze, al potenziamento del collegamento ferroviario fra Firenze ed il citato aeroporto (1502).

2. SALERNO. — Provvedimenti per la salvaguardia del particolare carattere architettonico, rupestre e monumentale dei comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano, in provincia di Potenza (1324).

3. BALDINI ed altri. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e alla legge 27 aprile 1962, n. 231, concernenti l'assegnazione degli alloggi di tipo popolare ed economico (441).

4. SAMMARTINO ed altri. — Istituzione di un ruolo unico del personale ausiliario dell'ANAS (1486).

5. SAMMARTINO ed altri. — Modifica dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente la revisione dei prezzi comunitari degli appalti di opere pubbliche (1546).

6. SAMMARTINO ed altri. — Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche (1479).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ristrutturazione delle linee marittime di preminente interesse nazionale (975).

9^a Commissione permanente

(Agricoltura)

Giovedì 16 maggio 1974, ore 16,30

Indagine conoscitiva sui problemi della legge-quadro sulla caccia: audizione dei rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Consiglio nazionale delle ricerche, e del Direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia dell'Università di Bologna.

11^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 16 maggio 1974, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie

del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri (770-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento CEE n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (1567).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

PITTELLA. — Estensione ai lavoratori minatori e carpentieri delle previdenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di malattie professionali (663).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

TIBERI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 27 novembre 1960, numero 1397, ed alla legge 25 novembre 1971, n. 1088, sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (1443).

12^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Giovedì 16 maggio 1974, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (1561) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica (1110).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. LEGGIERI. — Istituzione del servizio di profilassi della carie dentaria (1254).

2. DAL CANTON Maria Pia ed altri. — Obbligatorietà della vaccinazione antirosolia per le minori degli anni nove e per alcune categorie di lavoratrici (980).

II. Esame dei disegni di legge:

1. BARRA ed altri. — Autorizzazione al Ministero della sanità a concedere, nei limiti del cinque per cento del fondo ospedaliero nazionale (articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132), contributi per attrezzature e funzionamento di scuole per l'abilitazione e l'addestramento professionale del personale sanitario ausiliario e tecnico istituite presso gli enti ospedalieri o istituti universitari (1058).

2. CORRETTO ed altri. — Provvedimenti per l'incremento, la tutela della qualità e la salvaguardia della coltivazione e allevamento di molluschi conchigliati commestibili (1258).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

1. LA ROSA ed altri. — Modifica dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, numero 459, e della legge 2 aprile 1968, n. 517, riguardanti il collocamento a riposo di ufficiali sanitari e sanitari condotti (443).

2. Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri (770-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

**Commissione parlamentare
per le questioni regionali**

Giovedì 16 maggio 1974, ore 930

Indagine conoscitiva sui modelli organizzativi per il riordinamento degli uffici centrali e periferici dello Stato: audizione dei professori Livio Paladin, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Padova, e Franco Bassanini, capo di gabinetto del Ministro per i problemi relativi alle Regioni.

**Commissione inquirente
per i procedimenti d'accusa**

(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

Giovedì 16 maggio 1974, ore 10

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 20,30*